

REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DEL CONI

TITOLO I

ORGANI PERIFERICI

Art. 1 - Definizione

I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali sono organi periferici del C.O.N.I..

In quanto tali sono dotati di uffici e di personale dipendente del C.O.N.I., individuato dal Dirigente Generale dell'Area Direzionale Sviluppo Società Sportive e Rapporti Regioni ed Aree Metropolitane, nell'ambito delle risorse umane messe a disposizione dall'Ente.

A supporto degli Organi elettivi dei Comitati Regionali e Provinciali, operano i dipendenti del CONI con funzioni di:

- a) Coordinatore Regionale;
- b) Segretario del Comitato Regionale o Provinciale;
- c) Operatori ed impiegati del C.O.N.I.;
- d) Coordinatore Tecnico.

Previa autorizzazione della suddetta Area Direzionale si può fare ricorso a prestazioni d'opera esterne entro i limiti di bilancio dell'Area.

Art. 2 - Costituzione dell'Organizzazione Periferica del C.O.N.I.

Essa è costituita da:

- a) Comitati Regionali
- b) Comitati Provinciali
- c) Fiduciari Locali

Art. 3 - Conferenza Nazionale dell'Organizzazione Territoriale

Ha compiti di rappresentanza e coordinamento dell'Organizzazione Periferica.

La Conferenza Nazionale dell'Organizzazione Territoriale ha sede in Roma presso l'Area Direzionale Sviluppo Società Sportive Rapporti Regioni ed Aree Metropolitane della sede centrale del C.O.N.I., di seguito indicata come Area competente.

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali è supportata dal personale dipendente dell'Ente, indicato dal Dirigente Generale della suddetta Area.

Art. 4 - Comitato Regionale

Sono organi del Comitato Regionale:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio Regionale
- c) la Giunta Regionale

Presso ogni Comitato Regionale è istituito un collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri nominati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

Presso ogni Comitato Regionale può essere istituita dalla Giunta Nazionale del CONI una Scuola Regionale dello Sport, definendone i compiti nel rispetto delle competenze delle Federazioni in materia. Il Direttore della Scuola Regionale dello Sport è nominato dalla Giunta Nazionale del CONI sentito il Dirigente dell'Area Direzionale competente e il Presidente del Comitato Regionale.

Art. 5 - Comitato Provinciale

Sono organi del Comitato Provinciale:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio Provinciale
- c) la Giunta Provinciale

Presso ogni Comitato Provinciale è nominato dalla Giunta Nazionale del CONI un Revisore Contabile.

La Giunta Provinciale su proposta del Presidente può nominare Fiduciari Locali.

TITOLO II

NORME GENERALI

Art. 6 - Requisiti

Per potersi candidare alle elezioni di Presidente, e per poter essere componenti della Giunta Regionale o Provinciale i candidati, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto del C.O.N.I., cioè:

- a) cittadinanza italiana;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dei pubblici uffici superiori ad un anno;

c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte di FF.SS.NN., del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti. Inoltre, non essere incorsi nei casi di decadenza o di incompatibilità previsti e disciplinati nel presente Regolamento.

Sono ineleggibili e comunque non possono fare parte degli Organi periferici Regionali e Provinciali coloro i quali, pur in possesso dei suddetti requisiti, abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzo o somministrazione di sostanze o di metodi che alterano prestazioni fisiche nelle attività sportive.

I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'Organo di appartenenza, che coincide con le nuove elezioni, salvo conferma nell'incarico ricoperto mediante le nuove elezioni.

Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito, salve le indennità previste per i Revisori dei Conti, nonché i rimborsi spese, debitamente documentati.

Per candidarsi all'elezione di Presidente del Comitato Regionale o del Comitato Provinciale oltre ai requisiti di cui sopra, occorre essere tesserati da almeno 2 anni o ex tesserati per identico periodo di FF.FS.NN. e non essere in posizione di incompatibilità, né essere incorsi nei casi di decadenza previsti nel presente regolamento.

Per essere nominati Fiduciari Locali bisogna possedere i requisiti di cui sopra, per assicurare sia i rapporti a livello locale, con le Società Sportive e le Amministrazioni locali e sia il perseguimento dei fini istituzionali del C.O.N.I. .

Art. 7 - Rappresentanza di Atleti e Tecnici Sportivi nei Consigli Regionali e Provinciali

Nell'ambito dei Consigli Regionali e Provinciali deve essere garantita la rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici Sportivi in misura non inferiore rispettivamente al 20% e al 10% del totale degli altri componenti i Consigli stessi.

I rappresentanti delle suddette categorie sono eletti dagli Atleti e dai Tecnici Sportivi facenti parte dei Comitati Regionali e Provinciali delle FF.SS.NN., convocati nelle rispettive Assemblee.

Per le frazioni superiori allo 0,5 si procede all'arrotondamento per eccesso.

Art. 8 - Incompatibilità

La carica di Presidente del Comitato Regionale o Provinciale è incompatibile con tutte le cariche dirigenziali sportive elettive, in seno alle FF.SS.NN., agli

Enti di Promozione Sportiva, alle Società e Associazioni Sportive affiliate o riconosciute ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI o, per delega dalle FF.SS.NN., ovvero dalle Discipline Associate, ovvero dagli Enti di Promozione Sportiva.

La carica di membro della Giunta Regionale è incompatibile con la carica di Presidente del Comitato Provinciale.

Nei casi di incompatibilità, previsti dal presente articolo, gli interessati, entro e non oltre sette giorni dall'avvenuta incompatibilità, devono far cessare le cause della stessa, pena la decadenza automatica dalla carica rivestita.

Nel caso in cui l'incompatibilità e la conseguente decadenza riguardi il Presidente del Comitato, anche i componenti della Giunta e tutte le Commissioni di nomina decadono automaticamente.

La Giunta Nazionale del CONI, provvederà a nominare un Reggente fino all'espletamento dell'Assemblea elettiva straordinaria di cui agli artt. 34 o 35.

Art. 9 - Durata delle cariche

Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio e di membro della Giunta, hanno la durata di un quadriennio olimpico e possono essere rinnovate.

Art. 10 - Presidenza Onoraria

I Dirigenti non più in carica che hanno rivestito l'incarico di Presidente del Comitato Regionale o Provinciale per un periodo anche non continuativo di almeno 20 anni e che conservano il possesso dei requisiti previsti dall'art.6, sono inseriti nell'Albo d'Onore dell'Organizzazione Periferica con il titolo di Presidente Onorario e partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni ordinarie e straordinarie di Consiglio Regionale o Provinciale del CONI di cui sono stati Presidenti.

L'onorificenza in questione comporta l'incompatibilità con tutte le cariche elettive dell'Organizzazione Periferica.

Art. 11 - Vacanza temporanea del Presidente degli Organi Collegiali Regionali e Provinciali

In caso di assenza o impedimento non definitivi del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente; in caso di impedimento di quest'ultimo vengono assunte dal componente l'Organo Collegiale interessato più anziano per carica o, a parità di condizioni, dal più anziano di età.

Art. 12 - Decadenze

Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 8, i componenti delle strutture periferiche del C.O.N.I. decadono a seguito di provvedimento della Giunta Nazionale nei casi di:

- a) dimissioni volontarie;
- b) perdita dei requisiti previsti dall'art. 6;
- c) indisponibilità definitiva o a seguito di almeno tre assenze non giustificate nell'arco di dodici mesi alle riunioni dell'Organo del quale fanno parte;
- d) scioglimento per gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni dell'Ordinamento Sportivo, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, con conseguente nomina di un Commissario straordinario.

La Giunta del Comitato Regionale o Provinciale decade a seguito del venir meno, per qualsiasi motivo del Presidente, ovvero della metà più uno dei componenti dei rispettivi Organi Collegiali.

Nel caso in cui il Presidente Provinciale venga eletto alla carica di Presidente Regionale, decade dalla prima.

Art. 13 - Integrazioni delle cariche vacanti

In caso di cessazione dalla carica di Presidente del Comitato Regionale o Provinciale per i vari motivi di cui agli artt. 8 e 12, la Giunta Nazionale del CONI nomina un Reggente o un Commissario fino all'espletamento dell'Assemblea straordinaria convocata per il reintegro delle cariche nei termini di cui al successivo art. 14.

Nel caso di cessazione dalla carica di componente del Consiglio Regionale o Provinciale, si dovrà provvedere alle sostituzioni seguendo le procedure tipiche di ciascuna categoria, previa comunicazione da parte del Presidente del Comitato interessato all'Area Direzionale competente.

Nel caso di cessazione dalla carica di componente la Giunta Regionale o Provinciale, il Presidente del Comitato nomina un sostituto, eccezion fatta per i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi, per i quali l'integrazione dovrà avvenire mediante indizione di apposite Assemblee.

Art. 14 - Termini per la convocazione delle Assemblee elettive Straordinarie

Verificandosi le situazioni di cui ai precedenti Artt. 8 e 12, il Reggente o il Commissario nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, deve rispettivamente indire, entro 20 giorni, l'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche rimaste vacanti e resta in carica per gestire l'ordinaria amministrazione fino alla conclusione delle elezioni.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 13, relativamente agli Atleti e Tecnici Sportivi, si applicano le disposizioni di cui al Titolo V.

Il termine di cui sopra decorre dalla deliberazione di nomina assunta dalla Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO III ORGANI TERRITORIALI

Art. 15 - Il Presidente del Comitato Regionale - Compiti

Il Presidente del Comitato Regionale del CONI, è anche Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale ed è eletto a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio Regionale:

- a) rappresenta il CONI nella regione ai fini sportivi, ha potere negoziale esclusivamente nell'ambito dell'autonomia gestionale-contabile di cui all'art.18 dello Statuto;
- b) opera sulla base di specifiche deleghe dell'Ente, conferite ai sensi della normativa vigente per quanto non previsto dai regolamenti del C.O.N.I.;
- c) nomina i componenti della Giunta Regionale di sua spettanza e nomina tra questi il Vice Presidente;
- d) nomina il Consulente per l'impiantistica sportiva;
- e) convoca e presiede gli Organi Collegiali del Comitato e della Giunta Regionale e ogni altra Commissione;
- f) delega il Vice Presidente in caso di suo impedimento temporaneo;
- g) promuove ed attua iniziative a livello Regionale per il perseguimento di una politica sportiva più adeguata alle realtà locali, in armonia con i fini istituzionali del CONI;
- h) propone alla Giunta Nazionale una rosa di nomi per la nomina a Direttore della Scuola Regionale dello Sport, sentito il Dirigente dell'Area Direzionale competente;
- i) indirizza alla Conferenza Nazionale dell'Organizzazione Territoriale proposte relative alle attività degli organi periferici;
- j) cura i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche della Regione e con ogni altro organismo competente in materia di sport a livello Regionale o sovraprovinciale;
- k) coordina gli interventi attinenti le manifestazioni, le strutture e le infrastrutture di interesse sovraprovinciale unitamente con i competenti Presidenti dei Comitati Provinciali del CONI;
- l) convoca per il tramite dei Presidenti Regionali delle FF.SS.NN l'Assemblea degli Atleti e dei Tecnici Sportivi per l'elezione dei rispettivi rappresentanti in seno agli Organi periferici;

- m) assicura, in base agli indirizzi formulati dagli Organi Nazionali e d'intesa con gli Organi Provinciali del CONI, il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative degli organismi sportivi presenti sul territorio;
- n) svolge tutti gli altri compiti che gli vengono demandati dai competenti Organi del CONI.

Art. 16 - Il Consiglio Regionale - Composizione

Il Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del CONI, è composto da:

- a) il Presidente del Comitato Regionale che lo presiede, eletto a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio stesso;
- b) i Presidenti dei Comitati Provinciali del CONI;
- c) dai presidenti degli Organi Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI;
- d) da due rappresentanti nominati dal Comitato Nazionale Sport per Tutti;
- e) dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi nella misura stabilita ai sensi dell'art. 7.

Alle riunioni può assistere un Delegato del CONI per gli impianti sportivi.

Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano senza diritto a voto:

- * Il Presidente Onorario
- * Il Coordinatore Regionale
- * Il Segretario del Comitato
- * Il Coordinatore Tecnico
- * Il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva
- * I Presidenti Regionali delle discipline sportive associate riconosciute dal CONI.

Quanti altri il Presidente del Comitato Regionale CONI ritiene di invitare in base agli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide, in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto a voto. In seconda convocazione è sufficiente un terzo dei componenti aventi diritto a voto.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio Regionale sia convocato come Assemblea elettiva ordinaria o straordinaria, il quorum costitutivo, sia in prima che in seconda convocazione, deve essere non meno dei due terzi dei propri componenti.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Regionale del CONI

Il Consiglio Regionale:

- a) elegge il Presidente del Comitato Regionale;
- b) promuove iniziative per la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive nella Regione, ed in armonia con la politica sportiva del CONI;
- c) avanza proposte per la realizzazione di una coordinata politica dei servizi tesa allo sviluppo armonico, su base territoriale, delle attività sportive, con particolare attenzione all'incremento degli impianti sportivi ed alla loro gestione; alla tutela sanitaria delle attività sportive; alla formazione ed all'aggiornamento dei quadri dirigenti, Tecnici, del volontariato sportivo;
- d) esprime proposte sull'utilizzo dei finanziamenti del CONI e delle risorse reperite da terzi a sostegno delle attività sportive;
- e) collabora con le Istituzioni Regionali interessate allo sport;
- f) si esprime su ogni questione che il Presidente pone all'ordine del giorno;
- g) su proposta del Presidente costituisce al proprio interno Commissioni consultive di studio.

Art. 18 - La Giunta del Comitato Regionale - Composizione

La Giunta del Comitato Regionale del CONI è composta da:

- a) il Presidente del Comitato Regionale, che la presiede;
 - b) i componenti in rappresentanza delle FF.SS.NN., nominati dal Presidente del Comitato Regionale e, gli Atleti e Tecnici Sportivi eletti dalle rispettive Assemblee di categoria, nel numero di seguito precisato:
 - * per le Regioni aventi un massimo di quattro Province: 6 membri di cui 4 in rappresentanza delle FF.SS.NN., 1 Atleta, 1 Tecnico Sportivo;
 - * per le Regioni aventi da cinque a sei Province: 7 membri di cui 5 in rappresentanza delle FF.SS.NN., 1 Atleta, 1 Tecnico Sportivo;
 - * per le Regioni aventi da sette a nove Province: 8 membri di cui 5 in rappresentanza delle FF.SS.NN., 2 Atleti, 1 Tecnico Sportivo;
 - * per le Regioni aventi oltre nove Province: 9 membri di cui 6 in rappresentanza delle FF.SS.NN., 2 Atleti, 1 Tecnico Sportivo.
- Detti componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.6 del presente Regolamento.

I rappresentanti delle FF.SS.NN. vengono scelti dal Presidente eletto, tra i Presidenti in carica degli Organi Regionali Federali, ovvero tra i componenti eletti nell'ambito degli Organi stessi delle FF.SS.NN. .

Alle riunioni della Giunta partecipano, senza diritto di voto:

- * il Coordinatore Regionale;
- * il Segretario del Comitato Regionale che ne redige il verbale, o un suo Delegato;
- * il Coordinatore Tecnico;
- * il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva;
- * i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Quanti altri il Presidente Regionale ritiene opportuno invitare, in ragione delle materie da trattare.

Art. 19 - Compiti della Giunta del Comitato Regionale

La Giunta del Comitato Regionale:

- a) prende in esame le proposte del Consiglio Regionale in materia di sport;
- b) garantisce la rappresentanza unitaria delle realtà federali, societarie, territoriali degli Atleti e dei Tecnici Sportivi;
- c) valuta le proposte di assegnazione di contributi e premi alle Società sportive secondo i regolamenti emanati dal CONI;
- d) pone in essere iniziative idonee ad incrementare le risorse finanziarie assegnate annualmente dal CONI centrale per una più efficiente attuazione dei fini istituzionali e nell'ambito della sua autonomia gestionale e contabile, attraverso il reperimento di proventi derivanti da:
 - contratti di sponsorizzazione;
 - contributi, donazioni e lasciti di Enti Pubblici e di Privati;
 - gestione di beni siti nella Regione, nonché erogazione di servizi;
- e) delibera il relativo bilancio preventivo e le variazioni in corso di esercizio per l'approvazione da parte del CONI, per l'espletamento delle attività del Comitato;
- f) coordina con il Presidente del Comitato Regionale l'attività dei Comitati Provinciali e vigila sull'andamento generale delle rispettive attività;
- g) verifica le compatibilità finanziarie, a fronte dei programmi annuali di attività da realizzarsi in cooperazione con i singoli Comitati Provinciali, e li trasmette all'Area Direzionale competente, che provvede a sottoporla all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI per l'erogazione dei relativi fondi;
- h) controlla l'esecuzione dei relativi programmi;
- i) affianca l'opera del Presidente Regionale per tutte le iniziative assunte secondo gli indirizzi formulati dal CONI e dal Consiglio Regionale;
- j) dà esecuzione alle determinazioni del Consiglio Regionale;
- k) nomina tra i membri appartenenti al Consiglio Regionale la Commissione Verifica Poteri per le Assemblee elettive ordinarie e straordinarie. Detta Commissione, per l'assolvimento dei compiti di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 43, è operante fin dalla sua costituzione.

Art. 20 - Il Coordinatore Regionale dell'Area Direzionale

Il Coordinatore Regionale è nominato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. sentiti il Dirigente Generale dell'Area Direzionale competente ed il Presidente del Comitato Regionale.

Vigila sull'applicazione e sul rispetto da parte dei dipendenti e collaboratori del CONI delle norme e delle disposizioni dell'Ente:

- 1) coordina l'attività dal punto di vista amministrativo;

- 2) cura l'attuazione del processo di organizzazione e gestione, a livello territoriale, dei dipendenti dell'Ente;
- 3) collabora con il Presidente per l'evoluzione delle normative regionali in materia di sport, nonché per la programmazione di nuovi impianti sportivi e/o di valorizzazione di quelli esistenti;
- 4) collabora con gli Organi territoriali eletti, per il coordinamento delle funzioni delle loro attività;
- 5) collabora con il Presidente per l'attuazione e lo sviluppo delle Scuole Regionali dello Sport.

Art. 21 - Il Segretario del Comitato Regionale

Il Segretario del Comitato Regionale, scelto tra i dipendenti di ruolo di categoria non inferiore a quadro, viene nominato con provvedimento della Giunta Nazionale, sentiti il Dirigente Generale dell'Area Direzionale competente e il Presidente Regionale.

In caso di assoluta mancanza di personale, possono essere nominati, temporaneamente, dallo stesso Dirigente di cui sopra anche dipendenti di categoria "impiegato".

Il Segretario o un suo Delegato, senza diritto a voto:

- partecipa alle Assemblee elettive ordinarie e straordinarie, alle riunioni di Giunta e di Consiglio redigendone i verbali;
- è responsabile del personale dipendente del C.O.N.I. in forza presso il Comitato, nonché degli obiettori di coscienza che espletano il servizio civile presso lo stesso;
- predispone e cura tutti gli atti istruttori ed amministrativi necessari per dare esecuzione alle decisioni degli Organi regionali;
- collabora con il Presidente per l'attuazione delle linee programmatiche del Comitato e per tutte le altre esigenze della struttura;
- è responsabile della corretta esecuzione di tutte le procedure amministrative previste dai regolamenti interni del C.O.N.I.

Il Segretario del Comitato Regionale si raccorda con il Coordinatore Regionale.

Art. 22 - Il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva - Nomina e compiti

Il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva, con esperienza specifica nel settore ed iscritto all'Albo professionale degli Architetti o Ingegneri è nominato dal Presidente Regionale.

Il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva:

- opera su mandato del Presidente del Comitato Regionale nell'ambito degli indirizzi nel settore dell'impiantistica sportiva definiti in apposito regolamento dagli Organi Centrali del C.O.N.I.;

- coordina l'attività tecnica dei consulenti Provinciali per l'impiantistica sportiva;
- presiede la commissione impianti sportivi Regionali (C.I.S. Regionale);
- affianca l'opera degli Organi del Comitato Regionale in materia di impiantistica sportiva;
- predispone pareri, ricerche, programmi e svolge attività di consulenza per l'impiantistica sportiva.

Il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva non può svolgere l'attività professionale nel settore dell'impiantistica sportiva, nell'ambito della competenza territoriale dell'incarico medesimo, salvo specifica autorizzazione da parte della Giunta Regionale del CONI per singolo incarico. Nell'espletamento del proprio incarico è soggetto ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia, nonché dal regolamento emanato dal CONI in merito all'impiantistica sportiva.

Art. 23 - Il Coordinatore Tecnico Regionale

Il Coordinatore Tecnico Regionale, dipendente del CONI, con qualifica di Direttore di Divisione (Maestro di Sport), o insegnante di educazione fisica o qualifica equipollente, è nominato dalla Giunta Nazionale del CONI sentito il Dirigente Generale dell'Area Direzionale e il Presidente del Comitato Regionale.

In assenza del dipendente CONI, può essere nominato dall'Area Direzionale competente, sentito il Presidente, un Coordinatore esterno all'Ente, ma in possesso dei requisiti Tecnici equipollenti.

Collabora per l'attuazione delle iniziative relative all'incremento dell'attività agonistica, nonché alle attività legate alla formazione e all'aggiornamento di quadri Tecnici di dilettanti e professionisti, in accordo con le FF.SS.NN. e le Scuole Regionali dello Sport.

Garantisce il coordinamento tecnico sportivo con i coordinatori Tecnici Provinciali seguendo le direttive del Comitato Regionale.

Il Coordinatore Tecnico Regionale si raccorda con il Segretario del Comitato e con il Coordinatore Regionale.

Art. 24- Il Presidente del Comitato Provinciale - Compiti

Il Presidente del Comitato Provinciale del CONI, è anche Presidente della Giunta e del Consiglio Provinciale ed è eletto a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio Provinciale:

- a) rappresenta il CONI nella Provincia ai fini sportivi e ha poteri negoziali, limitatamente nell'ambito dell'autonomia di cui all'art.18 dello Statuto;

- b) rappresenta il CONI presso le istituzioni provinciali e comunali e nelle commissioni provinciali di vigilanza sui pubblici spettacoli per le materie di competenza;
- c) convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- d) nomina i componenti la Giunta Provinciale di sua spettanza;
- e) propone alla Giunta Provinciale, che provvede alla nomina, i Fiduciari Locali;
- f) coordina le attività dei Fiduciari Locali; valuta e coordina le iniziative delle rappresentanze Provinciali delle FF.SS.NN. con ogni altro organismo interessato alla attività sportiva in ambito Provinciale;
- g) opera sulla base di specifiche deleghe dell'Ente, conferite ai sensi della normativa vigente, per quanto non previsto dalla normativa CONI;
- h) nomina, fra i componenti della stessa Giunta, il Vice Presidente;
- i) assegna gli incarichi ai componenti della Giunta Provinciale;
- j) adempie, recepito il parere tecnico del SIS e della CIS (Provinciale o Regionale) alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, in materia di impiantistica sportiva, ovvero delle convenzioni in atto con l'ICS;
- k) convoca e presiede gli organi collegiali del Comitato Provinciale e ogni altra commissione con possibilità di delega, in caso di impedimento, al Vice Presidente. Uguale delega può essere concessa ai componenti di Giunta Provinciale per le suddette Commissioni;
- l) avanza ed indirizza proposte alla Giunta Regionale per l'attuazione della politica sportiva di programmazione dei servizi, di verifica dei risultati e delle altre attività degli organi del proprio Comitato;
- m) cura i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche della Provincia e con ogni altro organismo competente in materia di sport;
- n) coordina gli interventi attinenti le manifestazioni, le strutture e le infrastrutture sportive di interesse provinciale;
- o) sovrintende, nell'ambito degli indirizzi formulati dagli Organi Nazionali e dagli Organi Regionali del CONI, alla realizzazione di iniziative tese alla promozione e alla diffusione dello sport nella Provincia;
- p) vigila sulle attività dei Fiduciari Locali;

Art. 25 - Il Consiglio Provinciale - Composizione

Il Consiglio Provinciale del CONI, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto del CONI, è composto da:

- a) il Presidente Provinciale che lo presiede;
- b) dai Presidenti Provinciali delle FF.SS.NN. esistenti sul territorio;
- c) da due rappresentanti nominati dal Comitato Nazionale Sport per tutti;
- d) dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi nella misura stabilita dall'art. 7.

Alle riunioni del Consiglio Provinciale partecipano senza diritto a voto:

- * Il Presidente Onorario;
- * Il Coordinatore Regionale;
- * Il Segretario del Comitato Provinciale che ne redige il verbale;
- * Il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva;

- * Il Coordinatore Tecnico Provinciale;
- * I Fiduciari Locali;
- * I Presidenti Provinciali delle discipline sportive associate riconosciute dal CONI..

Quanti altri il Presidente Provinciale ritiene di invitare, in base agli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Provinciale, sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto a voto. In seconda convocazione è sufficiente un terzo dei componenti aventi diritto a voto.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio Provinciale sia convocato come Assemblea elettiva ordinaria o straordinaria, il quorum costitutivo, sia in prima che in seconda convocazione, deve essere non meno dei due terzi dei propri componenti.

Art. 26 - Compiti del Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale:

- a) elegge il Presidente del Comitato Provinciale;
- b) promuove iniziative per la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive agonistiche e non, presso le istituzioni provinciali e comunali;
- c) avanza proposte per la realizzazione di una coordinata politica dei servizi tesa allo sviluppo armonico, su base provinciale, delle attività sportive, con particolare attenzione all'incremento degli impianti sportivi ed alla loro gestione, alla tutela sanitaria ed all'aggiornamento dei quadri Dirigenti, Tecnici e organizzativi del volontariato sportivo nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato Regionale;
- d) esprime proposte sull'utilizzo dei finanziamenti del CONI e delle risorse reperite a sostegno delle attività sportive;
- e) si esprime su ogni questione che il Presidente pone all'O.d.G.

Art. 27 - La Giunta Provinciale - Composizione

La Giunta Provinciale del CONI è composta da:

- a) il Presidente del Comitato Provinciale, che la presiede;
- b) dai componenti nominati, nel numero di seguito precisato, scelti dal Presidente eletto, tra i Presidenti Provinciali delle FF.SS.NN. , ovvero tra i componenti eletti nell'ambito degli Organi stessi delle FF.SS.NN.:

- 1) tre per le province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;
- 2) quattro per le province con popolazione compresa tra 300.000 e 500.000 abitanti;
- 3) cinque per le province con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
- 4) sei per le province riconosciute aree metropolitane;

5) un Atleta e un Tecnico Sportivo eletti dalle rispettive Assemblee di categoria.

Partecipa, inoltre, un numero variabile di membri, fino ad un massimo di tre, scelti dal Presidente del Comitato tra i Fiduciari Locali che assicurano i rapporti a livello locale con le società sportive e che collaborano attivamente con le amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI.

I Fiduciari Locali non hanno diritto a voto.

Alle riunioni può assistere un Delegato del CONI per gli impianti sportivi.

Alle riunioni della Giunta Provinciale partecipano altresì senza diritto a voto:

- * Il Coordinatore del Comitato;
- * il Segretario Provinciale che ne redige il verbale;
- * il Revisore contabile;
- * il Coordinatore Tecnico Provinciale
- * il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva;
- * quanti altri il Presidente del Comitato Provinciale ritiene di invitare, in base agli argomenti da trattare.

Art. 28 - Compiti della Giunta Provinciale

La Giunta del Comitato Provinciale:

- a) approva la nomina dei Fiduciari Locali, dopo l'assemblea elettiva ordinaria, su proposta del Presidente del Comitato Provinciale;
- b) coordina la realizzazione di una autonoma politica sportiva territoriale, sulla base delle indicazioni del Consiglio Provinciale, in armonia con i principi e gli indirizzi del Consiglio Regionale e del CONI centrale;
- c) garantisce la rappresentanza unitaria delle realtà federali, societarie e territoriali;
- d) assegna i contributi e premi a favore delle Società sportive secondo i regolamenti emanati dal CONI;
- e) collabora per l'attuazione delle iniziative relative alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive, all'incremento e alla migliore gestione del patrimonio impiantistico presente nella Provincia;
- f) determina le linee operative dei Fiduciari Locali, nell'ambito del territorio Provinciale, in armonia con i principi e gli indirizzi del CONI.;
- g) attua iniziative idonee ad incrementare le risorse assegnate annualmente dal CONI centrale, per una più efficiente attuazione dei fini istituzionali e nell'ambito della sua autonomia gestionale e contabile, attraverso il reperimento di proventi derivanti da:
 - * Contratti di sponsorizzazioni;
 - * Contributi, donazioni e lasciti di Enti Pubblici e di Privati;
 - * Gestione di beni siti nella provincia;
 - * Gestione ed erogazione dei servizi;

- h) promuove ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dalla Giunta Regionale;
- i) predispone e propone programmi annuali di attività, corredati da analitiche previsioni di spesa, li trasmette alla Giunta Regionale per il successivo inoltrò alla Giunta Nazionale del CONI e, dopo l'approvazione, ne cura la realizzazione;
- j) delibera il relativo bilancio preventivo e le variazioni in corso di esercizio per l'espletamento dell'attività del Comitato e le trasmette alla Giunta Regionale per la verifica e la trasmissione alla Giunta Nazionale del CONI;
- k) affianca l'opera del Presidente per tutte le altre iniziative assunte secondo gli indirizzi formulati dal Comitato Regionale e dal Consiglio Provinciale, in armonia con i fini istituzionali del CONI.;
- l) nomina tra i membri appartenenti al Consiglio Provinciale i componenti della Commissione Verifica Poteri per le Assemblee elettive ordinarie o straordinarie. Detta Commissione per l'assolvimento dei compiti di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 43, è operante dalla sua costituzione.

Art. 29 - Il Segretario del Comitato Provinciale

Il Segretario del Comitato Provinciale, è nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, sentito il Dirigente Generale dell'Area Direzionale competente e il Presidente del Comitato.

Il Segretario del Comitato Provinciale senza diritto di voto:

- partecipa, alle Assemblee elettive ordinarie e straordinarie e ne redige i verbali;
- partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i relativi verbali;
- è responsabile del personale dipendente del C.O.N.I., in forza presso lo stesso e degli obiettori di coscienza che espletano il servizio civile presso il Comitato;
- predispone e cura tutti gli atti istruttori ed amministrativi necessari per dare esecuzione alle decisioni degli Organi Provinciali;
- collabora con il Presidente per l'attuazione delle linee programmatiche del Comitato approvate dal C.O.N.I. e per tutte e altre esigenze della struttura;
- è responsabile della corretta esecuzione di tutte le procedure amministrative previste dai regolamenti interni del C.O.N.I.;
- è responsabile dell'esatta esecuzione delle disposizioni del C.O.N.I. nelle diverse materie.

Il Segretario del Comitato Provinciale riferisce gerarchicamente al Coordinatore Regionale.

Art. 30 - Il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva - Nomina e compiti

Il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva, con qualifica tecnica ed iscritto ai relativi Albi professionali degli Architetti o degli Ingegneri, è nominato dalla Giunta del Comitato Provinciale, su proposta del Presidente del Comitato Provinciale.

Il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva:

- * fornisce la propria consulenza professionale al Presidente e agli Organi del Comitato;
- * emette pareri tecnici afferenti l'impiantistica sportiva che per legge sono demandati al CONI;
- * predispose gli atti relativi all'ottenimento di finanziamenti da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo;
- * partecipa alla Commissione impianti sportivi (C.I.S. Regionale) e relaziona al Presidente;
- * verifica, a seguito di apposito mandato, la rispondenza tra le opere realizzate e quelle previste dai contratti di mutuo stipulati dall' I.C.S., finalizzate all'emissione delle rate dei mutui medesimi;
- * collabora con il CO.R.I.S. Regionale.

Il Consulente Tecnico Provinciale per l'impiantistica sportiva non può svolgere l'attività professionale nel settore dell'impiantistica sportiva, nell'ambito della competenza territoriale dell'incarico medesimo, salvo specifica autorizzazione da parte della Giunta Regionale per singolo incarico.

Nell'espletamento del proprio incarico è soggetto ai limiti previsti dalle vigenti leggi in materia e dalle norme emanate dal CONI in merito all'impiantistica sportiva.

Art. 31 - Coordinatore Tecnico Provinciale

Il Coordinatore Tecnico Provinciale, dipendente del CONI, con qualifica di Direttore di Divisione (Maestro di Sport), o insegnante di educazione fisica o qualifica equipollente, è nominato dalla Giunta Nazionale del CONI sentito il Dirigente Generale dell'Area Direzionale e il Presidente del Comitato Regionale.

In assenza del dipendente CONI, può essere nominato dall'Area Direzionale competente, sentito il Presidente, un Coordinatore esterno all'Ente, ma in possesso dei requisiti tecnici.

Riferisce gerarchicamente al Coordinatore Regionale.

- * Organizza e cura, d'intesa con il Coordinatore Regionale e con il Coordinatore Tecnico Regionale, la formazione tecnica e la promozione sportiva giovanile.
- * Collabora con gli Organi elettivi del Comitato per l'attuazione delle iniziative relative all'incremento dell'attività sportiva a livello Provinciale, agonistico e

non, alla formazione di dilettanti e professionisti in armonia con le FF.SS.NN. e con il Coordinatore Tecnico Regionale e con le Scuole Regionali dello Sport;

* Garantisce lo sviluppo della pratica sportiva a livello locale e collabora con le scuole del territorio.

Art. 32 - Fiduciari Locali - Nomina

Sono nominati dalla Giunta Provinciale su proposta del Presidente.

Art. 33 - Fiduciari Locali - Compiti

Il Fiduciario Locale:

- a) collabora con il Presidente e con gli Organi del Comitato Provinciale per l'attuazione degli indirizzi di politica sportiva sul territorio di competenza;
- b) assicura i rapporti a livello locale con le Società Sportive;
- c) collabora con le Amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI;
- d) espleta compiti di collegamento con le Istituzioni pubbliche locali allo scopo di favorire la pratica sportiva e, in particolare, garantire l'uso degli impianti da parte delle società sportive;
- e) collabora con le società sportive esistenti sul territorio di competenza, per tutte le esigenze relative all'attività promozionale e allo sviluppo tecnico-agonistico e non agonistico;
- f) partecipa, senza diritto a voto, alle riunioni del Consiglio Provinciale;
- g) collabora con il Coordinatore Regionale onde assicurare il perseguimento dei fini istituzionali del C.O.N.I. a livello locale.

TITOLO IV

LE ASSEMBLEE ELETTIVE DEI CONSIGLI REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 34 - L'Assemblea Regionale ordinaria e straordinaria

Per eleggere il Presidente del Comitato, ovvero per reintegrare la carica in caso di mancanza del Presidente per qualsiasi motivo, il Presidente uscente o, nei casi previsti il Reggente o il Commissario, indice rispettivamente l'Assemblea ordinaria o straordinaria convocando gli aventi diritto a voto:

- 1) i Presidenti dei Comitati Provinciali;
- 2) i Presidenti degli Organi Regionali delle FF.SS.NN.;
- 3) i due rappresentanti nominati dal Consiglio Nazionale Sport per Tutti;
- 4) i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi nel numero previsto all'art.7

Il quorum costitutivo delle suddette Assemblee è stabilito all'art.16, u.c. .

Art. 35 - L'Assemblea Provinciale ordinaria e straordinaria

Per eleggere il Presidente del Comitato, ovvero per reintegrare la carica in caso di mancanza del Presidente per qualsiasi motivo, il Presidente uscente o, nei casi previsti il Reggente o il Commissario, indice rispettivamente l'Assemblea ordinaria o straordinaria convocando gli aventi diritto di voto:

- 1) i Presidenti dei Comitati Provinciali eletti dalle FF.SS.NN. esistenti sul territorio;
- 2) i due rappresentanti nominati dal Consiglio Nazionale Sport per Tutti;
- 3) i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi nel numero previsto all'art. 7;

Il quorum costitutivo delle suddette Assemblee è stabilito all'art.25, u.c. .

Art. 36 - Assemblee elettive - Procedure

Le Assemblee elettive si svolgono nei termini appositamente stabiliti dal Presidente del CONI e l'Area Direzionale competente emana apposita circolare per definire le modalità elettive ed i termini entro i quali devono concludersi le relative elezioni.

Le Assemblee elettive Regionali e Provinciali, dopo la constatazione di validità e l'elezione del Presidente delle stesse, provvedono a:

- * deliberare a maggioranza semplice, in via definitiva per appello nominale sui ricorsi proposti avverso le posizioni considerate irregolari dalla Commissione Verifica Poteri, così come indicato all'art. 43. Dalla votazione sono esclusi coloro che propongono il ricorso;
- * eleggere il Presidente del Comitato a maggioranza assoluta ;
- * discutere eventuali programmi presentati dai candidati.

Art. 37 - Organi delle Assemblee

Organi delle Assemblee sono:

- * Il Presidente
- * Il Segretario
- * la Commissione Verifica Poteri
- * Tre Scrutatori

La Commissione Verifica Poteri, è Organo permanente dell'Assemblea, ed è composta da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, nominata dai componenti della Giunta Regionale o Provinciale tra i membri appartenenti alla Consiglio Regionale o Provinciale.

La sua composizione deve essere indicata nella lettera di convocazione dell'Assemblea.

La nomina di componente la Commissione Verifica poteri è incompatibile con la candidatura a qualsiasi carica negli Organi territoriali per la cui elezione viene indetta l'Assemblea.

Accertata la validità della composizione dell'Assemblea, quest'ultima elegge anche per acclamazione all'unanimità il proprio Presidente e tre Scrutatori.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono affidate al Segretario del Comitato; in caso di assenza il Segretario viene nominato dall'Assemblea stessa.

Art. 38 - Partecipazione

Hanno diritto a partecipare con diritto a voto alle Assemblee elettive i componenti il Consiglio Regionale o Provinciale.

Hanno altresì diritto a partecipare, senza diritto a voto, tutti i candidati, nonché i componenti uscenti del Consiglio e della Giunta Regionale o Provinciale.

E' compito del Presidente Regionale o Provinciale uscente, emanare anticipatamente le opportune disposizioni per la presenza in aula di eventuali invitati.

Art. 39 - Diritto a voto

Se una FF.SS.NN., in ambito Regionale o Provinciale, ha più rappresentanti per le diverse discipline, ovvero più Comitati con competenza sub-regionale o sub-provinciale, il diritto di voto viene comunque riconosciuto ad un solo rappresentante indicato dalla competente FF.SS.NN..

La Segreteria del Comitato Regionale predispone gli elenchi degli aventi diritto a voto per la Regione e per le Province, curando la pubblicazione degli stessi presso gli Albi delle sedi Regionali e Provinciali e dandone altresì comunicazione alle FF.SS.NN. presenti sul territorio, con i mezzi ritenuti più idonei. Identica comunicazione deve essere fornita all'Area Direzionale competente.

Art. 40 - Deleghe

Nelle Assemblee elettive è ammessa delega alla partecipazione e al voto, solo in favore di un altro componente dell'Assemblea avente diritto a voto, ed appartenente alla stessa categoria del soggetto delegante.

La delega deve essere redatta su carta intestata dell'Organo territoriale di appartenenza, con firma autografa del Presidente.

Art. 41 - Modalità di convocazione ed ordine del giorno

La convocazione delle rispettive Assemblee elettive viene effettuata dal Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e, nei casi previsti dal Reggente o dal Commissario nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, mediante fax e lettera raccomandata spedita a tutti gli aventi diritto a partecipare, entro i termini previsti nell'apposita circolare dell'Area Direzionale competente.

La lettera di convocazione deve essere accompagnata, dall'elenco degli aventi diritto a voto.

La stessa deve, altresì, riportare la composizione della Commissione Verifica Poteri e le indicazioni relative al funzionamento della stessa.

Art. 42 - Relazione programmatica

Il candidato è tenuto a rendere nota la propria relazione programmatica, mediante i mezzi ritenuti più idonei, per dare alla stessa la massima pubblicità, almeno otto giorni prima dalla data dello svolgimento dell'Assemblea.

Art. 43 - La Commissione Verifica Poteri - Compiti

La Commissione Verifica Poteri, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, dal momento della sua costituzione, ex artt. 19 e 28, provvede all'assolvimento dei compiti di seguito specificati ai punti 1) e 2).

Successivamente, nel giorno stabilito per la celebrazione dell'Assemblea, si insedia almeno un'ora prima dell'inizio della stessa, per assolvere a quanto previsto dai punti da 3) a 6):

- 1) esamina le candidature pervenute entro il termine perentorio di presentazione;
- 2) redige un verbale contenente l'elenco in ordine alfabetico delle stesse, indicando a fianco di ciascuna il numero di presentazione delle firme raccolte;
- 3) accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto a voto;
- 4) verifica la regolarità di eventuali deleghe ed autocertificazioni e la sottoscrizione in forma autografa;
- 5) verifica la corrispondenza tra i nominativi dei presenti e il numero dei voti, con gli elenchi dei partecipanti e degli aventi diritto a voto;
- 6) accerta la validità della composizione dell'Assemblea.

La Commissione Verifica Poteri, nell'esercizio delle sue funzioni, constata la presenza del minimo dei voti necessari per la validità dell'Assemblea, redige apposito verbale di tutte le operazioni effettuate e riferisce al Presidente dell'Assemblea su tutte le posizioni considerate irregolari ai fini della partecipazione, dell'esercizio del diritto di voto e su tutte le eventuali contestazioni.

In particolare, copia del provvedimento di esclusione del candidato, debitamente motivato, deve essere trasmesso immediatamente a mezzo telegramma all'escluso e, entro il giorno successivo, a mezzo fax, a cura del Segretario del Comitato Regionale o Provinciale, a tutti coloro che hanno presentato le candidature nonché alla competente Area Direzionale del CONI. Il verbale con le candidature accettate e con le esclusioni deve, inoltre, essere immediatamente affisso negli Albi degli uffici del Comitato Regionale o Provinciale ed esposto nel luogo di svolgimento dell'Assemblea.

La Commissione Verifica Poteri termina il suo mandato con la chiusura dell'Assemblea.

Art. 44 - Impugnazione per mancato accoglimento delle candidature

Avverso il mancato accoglimento della candidatura è ammesso ricorso in unico grado all'Assemblea elettiva secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 36 comma 2.

Art. 45 - Compiti del Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di dirigere i lavori.

Nell'ambito della direzione dei lavori, concede o meno la parola a chi intende intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno, fissa la durata massima ed il numero degli interventi, accetta o meno mozioni d'ordine, decide se porre in discussione proposte integrative all'ordine del giorno, determinandone la precedenza.

Proclama gli eletti dall'Assemblea.

Cura, unitamente al Segretario del Comitato, la stesura del verbale, sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea stessa.

Art. 46 - Compiti del Segretario dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale dei lavori della stessa, sottoscriverlo e depositarlo, unitamente a tutti gli atti ufficiali, entro dieci giorni dalla data di svolgimento della medesima presso la sede del Comitato Regionale o Provinciale, ove rimane a disposizione dei componenti il Consiglio Regionale o Provinciale e di tutti coloro che hanno preso parte all'Assemblea.

Copia dell'originale del verbale in questione, sottoscritta dal Segretario, dal Presidente dell'Assemblea e dal Presidente della CVP, deve essere trasmessa, nei termini sopra indicati ed a mezzo raccomandata, alla competente Area Direzionale CONI, previa comunicazione immediata da parte del Segretario circa i risultati dei lavori assembleari.

Art. 47 - Sistemi e procedure di votazione

Le elezioni per le cariche di Presidente Regionale, o, Presidente Provinciale, devono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto.

Il computo dei voti è affidato ai tre Scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

In caso di controversia, circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.

Tutte le schede devono essere controfirmate dal Presidente, dal Segretario e dai tre Scrutatori, raccolte in buste sigillate e conservate allegate al verbale dell'Assemblea.

Art. 48 - Maggioranze richieste

Il quorum costitutivo delle Assemblee elettive non può essere inferiore ai due terzi di tutti gli aventi diritto a voto.

Le eventuali schede bianche e nulle sono considerate voti validamente espressi.

Viene eletto Presidente del Comitato Regionale o Provinciale, il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti in Assemblea.

Se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza richiesta si ricorre a successivi ballottaggi tra i due candidati "ex aequo" o che hanno ottenuto il maggior numero di voti, finché non viene raggiunta la maggioranza assoluta.

Art. 49 - Procedure per la presentazione delle candidature

Chi intende candidarsi ad una carica elettiva deve far pervenire alla Segreteria del Comitato per il quale concorre, almeno quattro giorni liberi prima della data di celebrazione dell'Assemblea, la propria candidatura redatta in forma scritta.

La comunicazione è ammessa con qualsiasi mezzo, purché risultino certi la data di ricevimento e la sottoscrizione in forma autografa.

Unitamente alla dichiarazione di volersi candidare, l'aspirante dovrà rilasciare, sotto la propria personale responsabilità, una dichiarazione con la quale attesti di non versare in nessuna causa di incompatibilità ostativa alle elezioni.

In caso di dichiarazione mendace, oltre all'automatica decadenza dalla carica, si procederà nei suoi confronti a termini di legge.

Il candidato è tenuto agli adempimenti di cui all'art. 42.

Il candidato potrà, altresì, reiterare il proprio programma in Assemblea, qualora ritenga di rilasciare dichiarazione di voto.

Al momento del deposito della propria candidatura, la stessa deve aver riportato le firme di presentazione di aventi diritto a voto in numero non inferiore al 20% e non superiore al 30% degli aventi diritto a voto.

Ogni avente diritto a voto può rilasciare una sola firma di presentazione a sostegno delle candidature di Presidente Regionale o Provinciale.

Art. 50 - Gestione provvisoria - Passaggio delle consegne

Il Presidente Regionale, il Presidente Provinciale, il Reggente o il Commissario uscenti, restano in carica del rispettivo Comitato fino alle elezioni dei nuovi Organi.

Il passaggio delle consegne ai nuovi eletti è effettuato, entro e non oltre i cinque giorni successivi a quello dell'avvenuta elezione del Presidente Regionale o dei Presidenti Provinciali uscenti alla presenza di un funzionario designato dalla competente Area Direzionale del CONI, il quale provvede alla stesura del relativo verbale firmato dai Presidenti uscenti e neoeletti e controfirmato dallo stesso.

TITOLO V

LE ASSEMBLEE ELETTIVE DEGLI ATLETI E DEI TECNICI SPORTIVI

Art. 51 - Assemblea Regionale degli Atleti e dei Tecnici Sportivi - Convocazione

Nel termine stabilito dalla circolare di cui all'art. 36, 1° c., il Presidente del Comitato Regionale, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali delle FF.SS.NN. indice separatamente l'Assemblea degli Atleti e dei Tecnici Sportivi per eleggere nel numero di spettanza ex artt. 16, 18, 65 e 66 rappresentanti in seno al Consiglio e alla Giunta Regionale.

Hanno diritto a voto tutti gli Atleti e i Tecnici Sportivi eletti nei rispettivi Comitati Regionali delle FF.SS.NN. .

Il quorum costitutivo dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione deve essere non meno della maggioranza degli aventi diritto a voto. Risultano eletti, rispettivamente Atleti e Tecnici Sportivi, che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà al ballottaggio tra i due o più candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti.

Art. 52 - Assemblea Provinciale degli Atleti e dei Tecnici Sportivi- Convocazione

Si seguono le disposizioni di cui al precedente articolo, per eleggere, ai sensi degli articoli 25, 27 e 63 i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi in seno al Consiglio e alla Giunta Provinciale eletti nei rispettivi Comitati Provinciali delle FF.SS.NN..

Art. 53 - Deleghe

L'Atleta o il Tecnico Sportivo può conferire una sola delega esclusivamente ad altro Atleta o Tecnico Sportivo.

Art. 54 - Candidature - procedure

Gli Atleti o Tecnici Sportivi che intendono candidarsi, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, devono far pervenire alla Segreteria del Comitato che ha indetto l'Assemblea, la propria candidatura almeno quattro giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea stessa, specificando per quale organo intendano concorrere e cioè Consiglio Regionale o Giunta Regionale, ovvero Consiglio Provinciale o Giunta Provinciale.

Art. 55 - Norme di rinvio

Per quanto concerne le Assemblee straordinarie, Regionali e Provinciali, gli Organi delle Assemblee ordinarie e straordinarie, la partecipazione, la Commissione Verifica Poteri, l'impugnazione per mancato accoglimento delle candidature, i compiti del Presidente e del Segretario delle Assemblee, i sistemi e le procedure di votazione, si applicano in quanto compatibili le analoghe disposizioni previste per eleggere i componenti dei Consigli Regionali e Provinciali di cui al Titolo IV del presente Regolamento.

TITOLO VI

LE RIUNIONI DELLE STRUTTURE COLLEGIALI

Art. 56 - Riunioni ordinarie del Consiglio Regionale e Provinciale.

Il Consiglio Regionale e Provinciale sono convocati in riunione ordinaria dai rispettivi Presidenti, o dal Vice Presidente o nei casi previsti da chi li sostituisce, almeno quattro volte l'anno per l'esame del bilancio preventivo e per l'approvazione del conto consuntivo. Sono convocati, inoltre, quando il Presidente o chi ne fa le veci lo ritiene necessario.

La convocazione è effettuata a mezzo di lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, con l'indicazione della data,

ora, luogo ed ordine del giorno; in caso di urgenza si provvede alla comunicazione con i mezzi più idonei.

La riunione del Consiglio Regionale o Provinciale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare.

Per l'approvazione del conto consuntivo è necessario un quorum deliberativo di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto.

I componenti del Consiglio Regionale o Provinciale, in caso di assenza ingiustificata per tre volte nel corso dell'anno, decadono automaticamente dalla carica.

Art.57 - Riunioni straordinarie del Consiglio Regionale e Provinciale

Il Consiglio Regionale ed il Consiglio Provinciale sono convocati in riunione straordinaria dai rispettivi Presidenti, o da chi li sostituisce, quando ne facciano esplicita richiesta almeno un terzo degli aventi diritto a voto, o la maggioranza dei membri di Giunta.

In questo caso, i termini di convocazione sono ridotti a sette giorni, successivi a quello non festivo, in cui è pervenuta la richiesta, ovvero l'ultima richiesta in caso di istanze separate.

Art. 58- Riunioni ordinarie della Giunta Regionale e Provinciale

La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale sono convocate rispettivamente dal Presidente Regionale e dal Presidente Provinciale o da chi li sostituisce ogni qualvolta lo ritengano necessario, ma non meno di sei volte l'anno.

I termini ed i mezzi per le convocazioni delle riunioni della Giunta Regionale e Provinciale sono liberi, fatto salvo il principio che tutti gli interessati devono essere tempestivamente informati sul luogo, la data, l'ora di svolgimento della riunione, e sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto. Qualora non sia presente il Segretario del Comitato, o un suo Delegato, il Presidente nomina un componente di Giunta affinché rediga il verbale della riunione.

Non è ammessa la partecipazione per delega.

I membri di Giunta che sono assenti ingiustificati per oltre tre riunioni, decadono automaticamente dalla carica.

Per l'eventuale inserimento di altri argomenti all'ordine del giorno, gli interessati devono far pervenire al Presidente Regionale, al Presidente

Provinciale, o a chi li sostituisce, la relativa richiesta scritta almeno tre giorni prima dell'inizio della riunione.

Tale possibilità è consentita solo per le riunioni ordinarie.

Alle riunioni delle Giunte Regionali o Provinciali partecipano il Coordinatore Regionale e rispettivamente il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore contabile.

Art. 59 - Riunioni straordinarie della Giunta Regionale e Provinciale

Sono riunioni di Giunte Regionali o Provinciali straordinarie, quelle convocate dai rispettivi Presidenti o da chi li sostituisce, a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei propri componenti.

In tal caso, la riunione deve aver luogo entro i cinque giorni successivi a quello non festivo, in cui è pervenuta la richiesta.

Art. 60 - Forma dei provvedimenti delle strutture collegiali territoriali

Per la validità delle riunioni devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti, compreso chi la presiede. Le decisioni si intendono validamente adottate se prese a maggioranza degli intervenuti aventi diritto a voto.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente del Comitato.

Tutti i provvedimenti delle strutture collegiali territoriali devono risultare da appositi verbali delle riunioni a cura dei Segretari Regionali o Provinciali interessati e devono essere portati a conoscenza del Coordinatore Regionale e dell'Area Direzionale competente.

Art.61 - Ratifica dei provvedimenti

I verbali delle riunioni dei Consigli Regionali e Provinciali e delle riunioni delle Giunte Regionali e Provinciali, sottoscritti da chi ha presieduto la riunione nonché dai relativi Segretari, sono approvati dalla stessa struttura, Consiglio o Giunta, al termine della riunione stessa o in quella successiva.

Gli eventuali provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente Regionale o dal Presidente Provinciale sono ratificati nel corso della prima riunione utile, successiva alla data dei provvedimenti, rispettivamente dalla Giunta Regionale o dalla Giunta Provinciale.

I verbali delle riunioni del Consiglio Regionale o Provinciale, nonché quelli delle riunioni della Giunta Regionale o Provinciale, sono inviati entro sette giorni dalla data dello svolgimento delle riunioni, al Coordinatore Regionale

ove previsto, ed all'Area Direzionale competente nonché agli altri uffici del CONI eventualmente interessati.

Art. 62 - Controlli sulle strutture territoriali

Il controllo sulla gestione amministrativa delle strutture territoriali viene esercitato nel rispetto delle procedure previste dall'Area Direzionale competente e dal Coordinatore Regionale.

Il controllo sulla gestione e sulla contabilità viene esercitato per il Comitato Regionale dal Collegio dei Revisori dei Conti, e per il Comitato Provinciale dal Revisore contabile.

TITOLO VII

NORME PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Art.63 - Competenze dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano

I Comitati Provinciali del CONI nelle province autonome di Trento e Bolzano esercitano le competenze proprie degli Organi Collegiali del CONI a livello Regionale.

Pertanto, a detti Comitati si applicano le norme del presente Regolamento che disciplinano i Comitati Regionali, eccezion fatta per quanto riguarda la composizione dell'Assemblea elettiva cui si fa riferimento alle norme dell'assemblea Provinciale disciplinata nel precedente art. 35.

La Giunta Nazionale del CONI può, comunque, nominare un Delegato Regionale per poter meglio raccordare le attività agonistiche e promozionali sul territorio.

TITOLO VIII

NORME PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

Art. 64 - Rappresentanza

Nell'ambito della Regione Valle d'Aosta il CONI è rappresentato dal solo Comitato Regionale che svolge anche le funzioni di quello provinciale secondo le norme del presente Regolamento.

Art.65 - Il Consiglio Regionale del CONI - Composizione

Tenuto conto della specificità ed autonomia della Regione Valle d'Aosta, il Consiglio Regionale è così composto:

- 1) dai Presidenti degli Organi Regionali delle FF.SS.NN. riconosciute dal CONI, con competenza territoriale solo per la Regione Valle d'Aosta, ovvero dai rappresentanti eletti dalle Società Sportive o nominati dalle FF.SS.NN. che hanno competenza territoriale sulla Valle d'Aosta;
- 2) dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi rispettivamente in misura non inferiore al 20% e dal 10% dei componenti del Consiglio Regionale. Detti rappresentanti sono eletti dalle rispettive assemblee di categoria. Per le frazioni superiori allo 0,5 si procede all'arrotondamento per eccesso;
- 3) da due rappresentanti del Consiglio Nazionale Sport per Tutti.

Solo i soggetti di cui sopra hanno diritto a voto.

Art. 66 - La Giunta Regionale - Composizione

La Giunta Regionale del CONI per la Regione Valle d'Aosta, è composta dal Presidente Regionale che la presiede e da sei membri scelti dal Presidente stesso, di cui:

- * 4 scelti tra i Presidenti degli Organi Regionali delle FF.SS.NN., ovvero tra i componenti eletti o nominati nell'ambito degli Organi stessi delle FF.SS.NN., di cui al punto 1) del precedente art. 65;
- * 1 Atleta ed 1 Tecnico Sportivo eletti dalle rispettive Assemblee di categoria.

Possono accedere alle cariche di cui sopra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art.6 del presente regolamento.

Art. 67 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si applicano, se compatibili, le analoghe disposizioni concernenti gli Organi Collegiali specificate nel presente Regolamento.

TITOLO IX

CONFERENZA NAZIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

DEFINIZIONE E FINALITA'

Art. 68 - Definizione

La Conferenza Nazionale dell'Organizzazione Territoriale è un organismo a supporto dei Comitati Regionali e Provinciali del CONI con compiti di rappresentanza e coordinamento dell'organizzazione periferica.

La sua attività è volta a garantire ed a favorire la partecipazione attiva degli Organi periferici alla formazione delle politiche e delle attività sportive dell'Ente in rappresentanza degli Organi periferici presso gli Organi Centrali del CONI.

REQUISITI E CARICHE

Art. 69 - Requisiti

Per essere eletti alla carica di componente della Conferenza Nazionale dell'Organizzazione Territoriale gli interessati devono essere Presidenti dei Comitati Regionali o Provinciali del CONI in carica.

Art. 70 - Durata delle cariche

La carica di componente della Conferenza Nazionale dell'Organizzazione Territoriale ha la durata di un quadriennio olimpico e gli interessati possono essere rieletti.

I membri in carica seguitano, comunque, a svolgere le loro funzioni fino alla rielezione dei nuovi componenti la Conferenza.

Art. 71 - Decadenza

Tutti i Componenti della Conferenza Nazionale dell'Organizzazione Territoriale decadono dalla carica oltre che per il venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente Regolamento, per dimissioni o per assenza ingiustificata a tre riunioni, in quest'ultima ipotesi la decadenza è automatica.

Non è possibile delegare a terzi la partecipazione alle riunioni della Conferenza.

Art. 72 - Integrazione delle cariche vacanti

In caso di dimissioni o di definitiva vacanza dalla carica di componente della Conferenza Nazionale dell'Organizzazione Territoriale, il posto rimasto vacante deve essere integrato dal primo dei non eletti della rispettiva zona geografica di appartenenza del componente, secondo le modalità previste al successivo art. 77.

In assenza della suddetta condizione si procede ad integrare il posto vacante con nuove elezioni.

STRUTTURE E FUNZIONI

Art. 73 - Il Presidente - Compiti

La Conferenza Nazionale dell'Organizzazione Territoriale è presieduta dal Presidente del CONI o da un suo Delegato membro della Giunta Nazionale del CONI, o in loro assenza dal Vice Presidente eletto dai componenti della Conferenza nel proprio ambito.

Il Presidente del CONI, o il suo Delegato o il Vice Presidente eletto:

- * Convoca la Conferenza, quando lo ritiene opportuno, o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e ne coordina i lavori;
- * Cura i rapporti tra la Conferenza, la Giunta Nazionale ed il Consiglio Nazionale del CONI;
- * Sottopone alla Conferenza l'esame dei vari argomenti riguardanti la politica sportiva dell'Ente sul territorio, con particolare riferimento alle problematiche dell'Organizzazione periferica;
- * Riferisce alla Giunta Nazionale ed al Consiglio Nazionale del CONI le proposte avanzate dalla Conferenza relative alle questioni sportive nazionali e territoriali.

Art. 74 - Componenti

Oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, la Conferenza Nazionale dell'Organizzazione Territoriale del CONI è composta dai Presidenti eletti come specificato nel successivo art. 77 e da:

- a) Dirigente Generale dell'Area Direzionale Sviluppo Società Sportive e Rapporti Regioni ed Aree Metropolitane;
- b) i due Presidenti eletti da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali in rappresentanza degli organi periferici di livello Regionale e Provinciale del CONI nel Consiglio Nazionale del CONI;
- c) dodici Presidenti Provinciali, quattro per ciascuna zona geografica prevista dall'art.77;
- d) sei Presidenti Regionali, due per ciascuna zona geografica prevista dall'art.77.

Svolge le funzioni di Segretario il Dirigente dell'Ufficio Organizzazione Territoriale.

Intervengono alle riunioni, senza diritto a voto quanti altri il Presidente o il suo Delegato o il Vice Presidente ritengono di invitare.

Art. 75 - Compiti

La Conferenza Nazionale dell'Organizzazione Territoriale:

- a) coordina e rappresenta l'Organizzazione Periferica;
- b) propone al Consiglio Nazionale del CONI il Regolamento Organizzazione Periferica e le eventuali modifiche ed integrazioni da apportare allo stesso;
- c) fornisce la propria consulenza agli Organi del CONI centrale e dell'Organizzazione Periferica che lo richiedono;
- d) avanza proposte agli Organi centrali e periferici per la realizzazione di una coordinata politica dei servizi tesa allo sviluppo armonico delle attività sportive ed alla loro gestione; alla tutela sanitaria, all'aggiornamento dei quadri Dirigenti, Tecnici e organizzativi del volontariato sportivo, all'utilizzo dei finanziamenti a sostegno delle attività sportive;
- e) stabilisce i nominativi dei Presidenti Regionali e Provinciali per la composizione di commissioni di studio e di lavoro, tra i componenti la stessa;

CANDIDATURE

Art. 76 - Procedure per la presentazione delle candidature

I presidenti Regionali e Provinciali che intendono candidarsi, per l'elezione a componente la Conferenza Nazionale dell'Organizzazione Territoriale, devono presentare alla competente Area Direzionale la propria candidatura su carta intestata del Comitato di cui sono Presidenti.

La candidatura è relativa all'elezione per la zona geografica di appartenenza e deve pervenire entro 5 giorni liberi prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Nei successivi due giorni, l'Area Direzionale competente dovrà redigere l'elenco con l'indicazione in ordine alfabetico dei Presidenti candidati.

Detto elenco sarà pubblicato in ogni sede di Comitati Regionali e Provinciali della zona, nonché nella sede dove avranno luogo le elezioni.

Avverso l'esclusione dall'elenco, l'interessato potrà fare ricorso all'Assemblea che deciderà, in via definitiva per appello nominale, appena la seduta sarà dichiarata valida con l'esclusione del voto del reclamante.

MODALITA' ELETTIVE

Art. 77 - Elezioni Rappresentanti Territoriali

Ai fini della elezione dei Componenti la Conferenza Nazionale O.T. previsti all'art. 76, il territorio viene suddiviso nelle seguenti tre zone geografiche:

ZONA A (7)

Valle d'Aosta (1), Lombardia (11), Piemonte (8), Trentino Alto Adige (2), Veneto (7), Friuli Venezia Giulia (4), Liguria (4), - Totale n. 35.

ZONA B (6)

Marche (4), Toscana (10), Umbria (2), Emilia Romagna (9), Lazio (5), Abruzzo (4), - Totale n.34.

ZONA C (7)

Campania (5), Molise (2), Sardegna (4), Basilicata (2), Calabria (5), Puglia (5), Sicilia (9), - Totale n.32

Per ogni zona geografica si eleggono 2 Presidenti Regionali e 4 Presidenti Provinciali.

La sede per lo svolgimento delle Assemblee elettive sarà individuata dall'Area Direzionale competente, cui spetta anche l'indizione dell'Assemblea, previa intesa con i Presidenti dei Comitati Regionali delle rispettive zone.

Art. 78 - Modalità di voto

Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti Regionali e Provinciali si effettuano nello stesso giorno, nelle rispettive tre zone di appartenenza a scrutinio segreto.

Al fine di garantire una più ampia rappresentatività territoriale, le votazioni si svolgono nella sequenza di seguito indicata:

- 1) votazione di due rappresentanti dei Presidenti Regionali;
- 2) spoglio e scrutinio delle schede;
- 3) proclamazione degli eletti;
- 4) votazione di quattro rappresentanti dei Presidenti Provinciali. Sono eleggibili i candidati appartenenti a Regioni che non siano già rappresentate dai due Presidenti Regionali eletti;
- 5) spoglio a scrutinio delle schede;
- 6) proclamazione degli eletti.

Si possono esprimere due preferenze per l'elezione dei Presidenti Regionali e quattro per le elezioni dei Presidenti Provinciali.

Le schede di votazione sono predisposte a cura del Comitato del luogo ove si svolgono le elezioni.

In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

Art. 79 - Commissione elettorale

Il Dirigente Generale dell'Area competente istituisce, presso la sede prescelta per ciascuna zona una apposita Commissione elettorale, che si avvarrà della collaborazione della Segreteria del Comitato Regionale o Provinciale del posto.

La Commissione elettorale è composta da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario per lo svolgimento dei lavori relativi alle elezioni.

La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di nominare la Commissione Verifica Poteri, che dovrà insediarsi almeno un'ora prima dei lavori assembleari per la verifica dell'identità personale dei candidati e per constatare la presenza del minimo dei voti necessari per la validità dell'Assemblea elettiva (due terzi dei Presidenti per ciascuna zona);

La Commissione elettorale e la Commissione Verifica Poteri restano in carica fino alla conclusione dei lavori.

TITOLO X

ELEZIONI DI UN RAPPRESENTANTE DEI PRESIDENTI REGIONALI E DI UN RAPPRESENTANTE DEI PRESIDENTI PROVINCIALI IN SENO AL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI

Art.80 - L'Assemblea dei Presidenti Regionali e Provinciali

La circolare di cui all'art.36 definirà le modalità ed i termini entro i quali devono concludersi le relative elezioni.

Chi intenda candidarsi alla carica deve inoltrare all'Area Direzionale competente la propria candidatura che verrà esaminata dalla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Dirigente dell'Area Direzionale competente.

Contro il provvedimento di esclusione dalla candidatura, immediatamente segnalata all'interessato a cura della Segreteria della suddetta Area, è ammesso il ricorso alla stessa Assemblea, appena dichiarata validamente costituita.

Alla votazione per appello nominale non può partecipare il reclamante.

Art.81 - Partecipazione e diritto di voto

Possono prendere parte all'Assemblea con diritto di voto tutti i Presidenti Regionali e Provinciali in carica, i quali voteranno a scrutinio segreto, su schede separate, da deporre in urne distinte a seconda che trattasi di elezioni per il rappresentante Regionale ovvero Provinciale.

E' ammessa per l'elezione del rappresentante Regionale una sola delega, mentre per quello Provinciale due.

Le deleghe devono essere rilasciate su carta intestata del Comitato di provenienza del delegante e devono essere presentate con sottoscrizione autografa.

Art.82 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, personale o per delega, dei due terzi degli aventi diritto a voto per ciascuna componente.

Nel caso in cui una delle componenti non dovesse raggiungere il quorum richiesto, l'Assemblea si effettuerà solo per eleggere il rappresentante di quella componente che ha raggiunto il suddetto quorum.

Verrà eletto il candidato che ha riportato la metà più uno dei voti validamente espressi.

Non entrano nel computo della maggioranza dei voti le schede bianche o quelle nulle.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.

Art.83 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, anche in tema di assemblea elettiva straordinaria, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento.

Art.84 - Norma transitoria

In fase di prima applicazione del presente regolamento, alle Federazioni Sportive Nazionali è riconosciuto il diritto al voto per le elezioni dei Presidenti degli Organi Periferici del CONI, oltre che ai Presidenti dei loro Organi

Regionali e Provinciali anche, in mancanza di quest'ultimi, ai delegati nominati dalle Federazioni Stesse.

I suddetti Delegati hanno diritto di voto, in rappresentanza delle FF.SS.NN., purchè nel territorio di loro competenza siano presenti almeno tre Società Sportive.